STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE
Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 31/01/2025

A tutte le Aziende
loro sedi

Circolare Flash n. 3

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI, PRIME INDICAZIONI DELL'INL

- **INL, Nota n. 579 del 22 gennaio 2025**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 579 del 22 gennaio 2025, fornisce le prime indicazioni operative in merito alla novità introdotta dal c.d. Collegato Lavoro in tema di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata (c.d. dimissioni per fatti concludenti).

L'Ispettorato mette, altresì, a disposizione dei datori di lavoro un modello per la comunicazione dell'assenza ingiustificata all'ITL.

Facciamo seguito alla nostra circolare Flash n°13 del 20/12/2024 per ritornare e integrare la stessa in virtù della Nota dell'ITL sopra menzionata, infatti il c.d. Collegato Lavoro ha previsto che l'**assenza ingiustificata** del lavoratore protratta **oltre** uno specifico **termine**

- individuato dal **CCNL** applicato al rapporto di lavoro o
- in mancanza di una specifica previsione contrattuale, di **almeno quindici giorni** dall'inizio del periodo di assenza, comporti la risoluzione del rapporto di lavoro per **dimissioni del lavoratore**, salvo che questi dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.

Il **datore di lavoro** ha l'onere di **comunicare all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente**, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, l'assenza ingiustificata del lavoratore. Sulla base della suddetta comunicazione e di eventuali altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, l'ITL ha la **facoltà** di avviare la **verifica** sulla **veridicità** della comunicazione pervenuta.

Ora, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con **Nota n. 579 del 22 gennaio 2025**, fornisce le **prime indicazioni operative** in merito alla suddetta **comunicazione** a carico **del datore** del lavoro e alle relative **verifiche ispettive**.

CHIARIMENTI DELL'INL

La comunicazione all'ITL

La comunicazione di assenza ingiustificata va inviata dal datore di lavoro, preferibilmente a mezzo **PEC**, all'indirizzo istituzionale di ciascuna sede territoriale dell'INL, con tutte le informazioni concernenti il lavoratore (**dati anagrafici e recapiti**) delle quali è a conoscenza il datore.

Tale comunicazione va effettuata solo nel caso in cui il datore di lavoro intenda **far valere** l'**assenza ingiustificata** del lavoratore ai fini della **risoluzione** del rapporto di lavoro.

La verifica ispettiva

Come anticipato in premessa, ricevuta la comunicazione di assenza ingiustificata dal datore di lavoro, l'Ispettorato **può** avviare una **verifica** sulla sua **veridicità.**

Al riguardo, l'INL chiarisce che gli Ispettorati potranno **contattare** il **lavoratore/altro personale** impiegato presso il medesimo datore di lavoro/**altri soggetti** che possano fornire elementi utili, al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza. Tali accertamenti dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e, comunque, **entro** il termine di **trenta giorni** dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.

La prova contraria alla risoluzione del rapporto

Nel caso in cui l'Ispettorato accerti autonomamente la **non veridicità** della **comunicazione** del datore di lavoro o, sulla base di prove fornite dal lavoratore, l'**impossibilità** di **comunicare,** al datore di lavoro, i motivi alla base dell'assenza (ad esempio, perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di **averli comunicati**, **informerà** dell'**inefficacia della risoluzione:**

- il **lavoratore**, che avrà diritto alla ricostituzione del rapporto se il datore di lavoro ha già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav (in proposito, si ricorda che il sistema C.O. è ora aggiornato);
- il **datore di lavoro**.

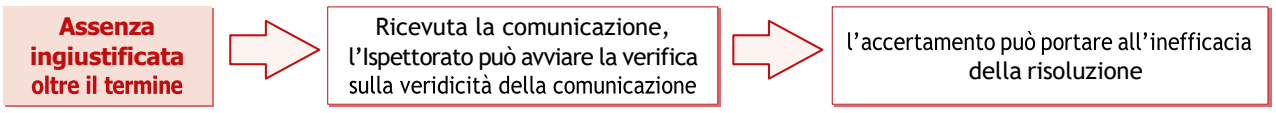

La Nota n. 579/2025 precisa che i **motivi** alla base dell'assenza (ad es. mancato pagamento delle retribuzioni) potranno essere oggetto di una **diversa valutazione** anche in termini di "giusta causa" delle dimissioni rispetto alle quali avviseranno il lavoratore dei conseguenti diritti.

Chiaramente allo stato attuale non siamo in grado di capire se questa novità avrà il suo obiettivo finale, non resta che attendere gli sviluppi.

MODELLO DI COMUNICAZIONE

In allegato alla Nota in esame, l'INL fornisce il seguente modello di comunicazione.

COMUNICAZIONE EX ART. 26, COMMA 7-BIS, D.LGS. N. 151/2015, INTRODOTTO DALL'ART. 1G DELLA L. N. 203/2024

DATA _____

All'Ispettorato territoriale del lavoro di _____

PEC _____

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO

Datore di lavoro _____

Sede legale/operativa in _____via/p.zza _____n. _____

CF _____

Esercente attività di _____

CCNL applicato _____

DATI RELATIVI AL LAVORATORE

Nome _____Cognome _____

Data di nascita _____

CF _____

Recapiti telefonici _____

e-mail: _____

Ultimo indirizzo di residenza conosciuto _____

Ulteriori eventuali informazioni _____

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Inizio del rapporto di lavoro _____

Tipologia contrattuale _____

Inquadramento contrattuale _____

Ultimo giorno di effettivo lavoro _____

Ai sensi dell'art. 26, comma 7-*bis*, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall'art. 19 della L. n. 203/2024, al fine dell'avvio di eventuali verifiche da parte di codesto Ispettorato il sottoscritto, consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il lavoratore sopra indicato è assente ingiustificato dal giorno _____ [*indicare primo giorno di assenza*] e pertanto per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro [*o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni*].

Datore di lavoro

_____